SENATO DELLA REPUBBLICA

IX COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

RIUNIONE DEL 6 LUGLIO 1950

(30ª in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente LONGONI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Abolizione delle cauzioni commerciali » (**N. 1143**) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) . . . . . *Pag.* 298

(Discussione e approvazione):

« Modifiche alle disposizioni sulla compilazione ed approvazione dei bilanci delle imprese di assicurazione » (**N. 1056**):

BRAITEMBERG, *relatore* 287, 292, 293, 294, 295, 297, 298
BELLORA 290
ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 290, 292, 294, 295, 296, 297
GIUA 290, 292, 293, 296
FIORE 292
DE LUCA 292, 294
TOMÈ 294, 295
CASTAGNO 294

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Asquini, Bellora, Benedetti Tullio, Bertone, Braitenberg, Caminiti, Carmagnola, Caron, Castagno, De Luca, Fiore, Ghidetti, Giua, Longoni, Martini, Molinelli, Raja, Tamburrano e Tomè.

Interviene altresì il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio, onorevole Ziino.

TOMÈ, *segretario,* dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche alle disposizioni sulla compilazione ed approvazione dei bilanci delle imprese di assicurazione » (N. 1056).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle disposizioni sulla compilazione ed appovazione dei bilanci delle imprese di assicurazione ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

BRAITENBERG, *relatore.* Questo disegno di legge è sorto per suggerimento dell'ordine nazionale degli attuari. Nell'anno 1942 è stata approvata la legge n. 194 che riconosce gli attuari quali speciali professionisti tutelati dalla legge. Non sarà male forse ricordare agli onorevoli colleghi che cosa è l'attuario e quali funzioni ha.

La legge dice: per esercitare la professione di attuario è necessaria l'iscrizione nell'albo. Oggetto della professione sono in genere le prestazioni che implicano calcoli, revisioni, rivelazioni ed elaborazioni tecniche d'indole sociale, le assicurazioni ovvero operazioni di carattere finanziario.

Per essere iscritti all'albo è necessario, oltre ai requisiti di carattere generale, essere in possesso della laurea in scienze statistiche e attuariali o in matematica finanziaria e attuariale conferita o riconosciuta in una università o istituto dell'ordine universitario del regno.

Possono essere iscritti nell'albo, purchè forniti di una delle lauree precedentemente indicate, i professori ordinari presso le università e gli isti-

tuti dell'ordine universitario del regno, regi o liberi, di calcolo delle probabilità, di matematica finanziaria, di matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana, di economia e finanza delle imprese di assicurazione, di tecnica delle assicurazioni contro i danni, di tecnica delle assicurazioni sociali o di altra materia analoga e strettamente attinente all'esercizio professionale, nonchè i liberi docenti confermati, i quali abbiano per almeno sei anni esercitato un incarico di insegnamento.

Questo ordine, appena costituito, ha approvato un ordine del giorno ed ha chiesto che venga dato agli attuari una specifica competenza specie nel ramo dell'assicurazione vita. E, quasi corollario del riconoscimento giuridico della professione di attuario, come nel caso dei revisori dei conti, per cui il Codice civile ha fissato che le società di assicurazione debbono averne uno o due, così gli attuari si sono rivolti al Governo per ottenere che le società di assicurazione, che per la loro attività hanno bisogno di attuari, debbano servirsi di attuari iscritti all'albo, che assumano, con la firma di determinati documenti, una certa responsabilità.

Naturalmente non era solo per soddisfare un certo orgoglio professionale, ma per motivi di ordine pubblico che ci si è indotti a fare questo passo. Le società di assicurazione del ramo vita oggi sono sottoposte al controllo del Ministero dell'industria e commercio, che l'esercita, in base alle leggi vigenti, con i suoi funzionari. Gli attuari sostengono che al pubblico farebbe buona impressione che oltre questo controllo ministeriale ci fosse anche un controllo di specifici elementi tecnici quali gli attuari e avanzando questa proposta si sono riferiti anche al sistema anglosassone in cui le società di assicurazione sulla vita sono obbligate per legge a servirsi dell'opera di società fiduciarie autorizzate che sono specializzate in questi calcoli matematici.

Il disegno di legge è stato per molti anni allo studio presso il Ministero dell'industria e commercio che ha sentito il Ministero di grazia e giustizia e il Ministero del lavoro, e il progetto che è al nostro esame è il prodotto di questa intesa fra i tre Ministeri.

Cosa vuol raggiungere il Governo con questo disegno di legge? Vuole anzitutto potenziare la sorveglianza che il Ministero dell'industria per legge esercita sulle società di assicurazione del ramo vita, perchè il Ministero, ricevendo annualmente relazioni firmate dagli attuari, può già esser sicuro che il sistema adottato nei calcoli tecnici è quello opportuno.

È indubbio che sul pubblico farebbe buona impressione se oltre il controllo governativo ci fosse anche un controllo da parte di elementi tecnici delle società stesse.

Però io ho dei dubbi, dopo avere esaminata la situazione attuale, se questi scopi che il Governo si prefigge possano essere realmente raggiunti con le disposizioni di questo disegno di legge.

L'articolo 1 del disegno di legge dice che «I bilanci delle imprese nazionali ed estere che esercitano l'assicurazione sulla durata della vita umana e compiono operazioni di capitalizzazione, debbono essere accompagnati da una relazione, firmata da un attuario iscritto nell'albo professionale, nella quale siano esposti i procedimenti tecnici seguìti nella determinazione delle riserve matematiche e sia contenuta l'attestazione che le riserve stesse sono sufficienti a coprire gli impegni assunti». In un primo momento si voleva addirittura far firmare il bilancio delle singole società da parte degli attuari, ma il Governo ha desistito, su questo punto, nella giusta considerazione che la responsabilità del bilancio è degli amministratori, mentre gli attuari sono impiegati e non amministratori.

Il legislatore si è limitato a stabilire che da un attuario deve essere firmata la relazione tecnica che accompagna il bilancio, relazione nella quale due cose dovrebbero esser messe in luce, primo, che il sistema tecnico adottato corrisponde ad un sistema giusto e cioè che le tabelle di durata della vita sono quelle che risultano dalla statistica sulla mortalità, che il tasso di capitalizzazione è giusto e che i calcoli matematici sono esatti; secondo, che le riserve sono sufficienti a coprire gli impegni assunti. Tutti i calcoli di capitale differito si basano sulla durata della vita e sul tasso di interesse, cioè gli investimenti che le società fanno debbono rendere tanto da poter consentire il rispetto degli impegni. L'attuario deve attestare annualmente che effettivamente le riserve sono sufficienti a coprire gli impegni assunti. Questo è il calcolo che naturalmente ogni società coscienziosa deve fare, perchè questa è la base del proprio bilancio, della propria vita.

Inoltre quelle relazioni triennali che le società debbono presentare al Ministero, e che rappresentano quasi il consutivo degli ultimi tre anni, debbono pure essere firmate da un attuario.

In linea pratica cosa accade? Ci sono in Italia all'incirca 20 società di assicurazione sulla vita e ci sono pochissimi piccoli enti, specie mutue. Le grandi società hanno già alla loro dipendenza degli attuari. Il capo del ramo vita è sempre un attuario iscritto all'albo. Questo attuario ha il compito, nei riguardi interni della società, di fare tutti i calcoli matematici e ne risponde come qualsiasi dipendente. In pochi casi le società si avvalgono di attuari liberi professionisti.

Le piccole società mutue non hanno attuari, perchè costerebbero loro troppo, ma si servono dei cosiddetti calcolatori, cioè di persone che hanno fatto una certa pratica presso gli attuari

Ora se la nuova legge entrasse in vigore oggi, cosa succederebbe? Le grandi società destinerebbero uno dei loro attuari, probabilmente quello che è a capo del ramo vita, a firmare i documenti richiesti. Questa firma che oggi ha solo valore nei riguardi della società, per l'avvenire avrà valore anche nei confronti del Ministero. Si può obiettare che si tratta di un controllo tecnico dove il controllore è pure il controllato perchè con la sua firma non attesta niente altro che quel che lui stesso ha fatto.

Le società, con cui ho preso dei contatti, dicono che queste disposizioni non porteranno nessuno inconveniente, tranne forse quello che l'attuario che sarà destinato a firmare la relazione avanzerà maggiori pretese in quanto assumerà una maggiore responsabilità. Per le piccole società la cosa è differente, perchè quelle che si servono oggi dei calcolatori dovranno d'ora innanzi avvalersi dell'opera di un attuario iscritto all'albo. Ma dei 350 circa attuari oggi iscritti nell'albo, solo pochissimi, 5 in tutta Italia, esercitano la libera professione, mentre la maggior parte è dipendente dalle grandi società di assicurazione, mentre altri ancora sono professori universitari. Le piccole società non possono, per evidenti ragioni, valersi dell'opera di attuari di società concorrenti, ed obiettano che i pochissimi attuari liberi professionisti avanzeranno richieste tali da incidere in modo eccessivo sul bilancio.

Stando così le cose io mi domando quale valore ha oggi questo disegno di legge che il Governo ci presenta. Esso ha essenzialmente il fine di valorizzare la professione dell'attuario e, in secondo luogo, di offrire una maggiore garanzia all'assicurato sull'attività della società. Ma io dico che anche oggi questa garanzia c'è, perchè nelle grandi società i calcoli sono fatti da attuari.

Perciò, dopo aver riflettuto, io credo che lo scopo cui tende questo disegno di legge si potrebbe ugualmente raggiungere in un'altra maniera, cioè stabilendo che il Ministero, che oggi per legge deve esercitare il controllo sulle società di assicurazione del ramo vita, sia autorizzato a servirsi per questo controllo dell'opera di propri attuari iscritti nell'albo.

In questo modo le grandi società di assicurazione, quelle che hanno oltre il 90 per cento del portafoglio vita, sarebbero controllate non da un proprio funzionario, ma da un attuario scelto dal Ministero.

Vorrei perciò che i colleghi esaminassero questo mio suggerimento e vorrei che il rappresentante del Ministero esprimesse la sua opinione sui miei dubbi sull'utilità pratica di questa legge.

Per quanto riguarda le disposizioni contenute negli altri articoli del disegno di legge accenno solo alcuni rilievi, riservandomi in seguito di trattarne più ampiamente. C'è una disposizione di una certa importanza, per cui le società di assicurazione, il cui esercizio sociale non coincida con l'anno sociale, debbono provvedere entro il 31 dicembre 1950 a modificare i loro statuti in questo senso. C'è anche una disposizione riguardante la tassazione agli effetti della ricchezza mobile, perchè col maggior termine concesso alle società per la presentazione dei bilanci è necessaria una deroga alle disposizioni dell'articolo 11 della legge 8 giugno 1936.

Esaminando le leggi che regolano oggi l'assicurazione sulla vita si ha l'impressione che è necessario studiare una riforma generale di questo ramo di attività. Allora io non so se queste disposizioni cui ho fatto cenno poc'anzi, pur potendo trovar posto in un disegno di legge di questo genere, non sarebbero meglio collocate in un progetto generale di riforma.

Perchè complicare ancora con altre norme frammentarie una legislazione già tanto ingarbugliata? D'altra parte una riforma che investa tutto il campo si impone, perchè oggi tutte le disposizioni circa le riserve matematiche, circa i de-

positi cauzionari, sono espresse ancora con il vecchio valore della lira. Con un provvedimento del 1946 si è provveduto a rivalutare di 20 volte questi indici, ma oggi è necessaria ancora un'ulteriore valutazione. Allora non facciamo tante leggi per le singole questioni, ma studiamo una legge organica che regoli tutta la materia. Vorrei perciò che l'onorevole Sottosegretario si pronunciasse su questo punto, se cioè non crede opportuno rinviare anche le disposizioni di questa legge a quando si affronterà la riforma di tutto il campo dell'assicurazione sulla vita.

BELLORA. Io trovo che il Governo si interessa troppo di aspetti secondari del problema dell'assicurazione sulla vita. Io ritengo invece che il lato che va decisamente e profondamente studiato e risolto è quello della garanzia da dare all'assicurato rispetto al premio dell'assicurazione.

Infatti chi trent'anni fa ha stipulato una assicurazione per 10 mila lire, cifra che allora gli garantiva una sicura vecchiaia o garantiva una certa agiatezza agli eredi, oggi si trova ingannato perchè le 10 mila lire non bastano più nemmeno a comprare un'abito.

Questo è il punto importante perchè chi stipula una assicurazione per una certa somma, e paga in relazione, deve poi, allo scadere dell'assicurazione, ottenere qualcosa che corrisponda a quel che ha versato.

GIUA. Osservo anzitutto che quel che ha detto il collega Bellora non è pertinente al disegno di legge. Il problema da lui sollevato è un problema di fondo, importante, ma va trattato in altra sede.

Invece il disegno di legge che è al nostro esame ha altri fini. Io credo che sia stato elaborato sostanzialmente per difendere l'Istituto nazionale delle assicurazioni. È evidente che se noi seguissimo il relatore nelle sue argomentazioni, cercando di favorire le piccole società, noi comprometteremmo quella che è stata l'idea del Presidente Nitti quando giunse alla creazione dello Istituto nazionale delle assicurazioni. Nella lotta di quell'epoca tra le varie società di assicurazione, anche straniere, sopravvissero solo quelle di una certa importanza dal punto di vista finanziario che potevano offrire garanzia di tutelare gli interessi dei privati.

Cosa ci dice il collega Braitenberg? Che noi dovremmo ratificare questo disegno di legge per tutelare le piccole società di assicurazione.

Io non sono di questo avviso. Io penso che il nostro scopo è quello di difendere i grandi istituti di assicurazione non perchè sono grandi ma perchè tutelano meglio gli interessi degli assicurati. Anzi sarei del parere di favorire solo l'Istituto nazionale delle assicurazioni. Sarebbe bene che una buona volta completassimo il progetto del Presidente Nitti in maniera da avere un unico istituto nazionale di assicurazione che solo, come chiede il collega Bellora, potrebbe garantire all'assicurato un premio in relazione alle somme versate.

Il collega Braitenberg si è dimostrato contrario a questo disegno di legge perchè sostiene che esso permetterà l'esistenza solo di istituti finanziari aventi una certa organizzazione. Questo per me, invece, è il motivo fondamentale per cui do la mia approvazione.

Io penso poi che noi potremmo votare un ordine del giorno per affermare il principio sostenuto dall'onorevole Bellora, perchè in questo momento di svalutazione monetaria l'assicurazione sulla vita sta diventando una vera beffa.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Desidero anzitutto dire poche parole per stabilire la portata del disegno di legge. Secondo noi questa non è una legge di struttura, ma meramente formale. È una leggina che è diretta a rimuovere alcuni inconvenienti che si sono verificati nel corso dell'esercizio della vigilanza che per legge compete al Ministero dell'industria e commercio sull'assicurazione privata. Questa è la legge. Noi Governo ci rendiamo conto che bisogna affrontare dei problemi di fondo, che bisogna addivenire ad una riforma della legislazione in questo campo, ma sappiamo che una riforma del genere ha tale importanza da non poter essere attuata rapidamente, ma va molto meditata, studiata, elaborata. Allora, in vista del tempo che tutto ciò importa, è nostro desiderio, intanto, con una leggina a carattere formale ovviare agli inconvenienti sin qui lamentati. Quali sono questi inconvenienti? Come è noto, all'effetto di poter esercitare la vigilanza stabilita dalla legge, il Ministero dell'industria e commercio ha prescritto che i bilanci delle società e delle imprese che esercitano l'assicurazione vita debbano essere annualmente presentati al Ministero e che poi ogni tre anni dovrà essere presentata anche una relazione tecnica nei termini già richiamati dal senatore Braitenberg.

Senonchè, alcune poste del bilancio, e segnatamente le poste che riguardano le riserve matematiche e gli impegni verso gli assicurati, presuppongono l'osservanza di determinate nozioni tecniche di matematica finanziaria e statistica e di matematica attuariale. Le singole poste non sono che la risultante di tutti questi accorgimenti e prescrizioni tecniche. Indubbiamente l'ufficio ha la facoltà, e talvolta anche la possibilità, di accertare per un singolo bilancio se la valutazione delle riserve e degli impegni assunti verso gli assicurati è stata fatta con l'osservanza delle necessarie prescrizioni tecniche. Ma se la compilazione del bilancio è opera di un tecnico, allora l'esame da parte dell'ufficio ministeriale è facilitato. Se invece, come si è riscontrato, si addiviene a questa valutazione, specie nelle piccole imprese, in una maniera assolutamente empirica, allora l'ufficio si trova in difficoltà veramente serie perchè certe volte non riuscirà neppure a capire il sistema di questa forma empirica del compilatore del bilancio.

Si tratta di una difficoltà seria. Ecco allora che si è pensato di ovviare a questa situazione, di rendere molto più agevole il compito dell'ufficio del Ministero dell'industria e commercio, estendendo una disposizione che vige per tante altre materie. Posso ricordare l'obbligo che il progetto per la costruzione di una casa sia firmato da un ingegnere abilitato e l'obligo per tutte le imprese di costruzione che non hanno come titolare un ingegnere di assumere alle proprie dipendenze un tecnico laureato. Posso ricordare che in tema di giurisdizione volontaria una domanda presentata al Presidente del tribunale deve essere sottoscritta da un procuratore legale, e questo per avere la certezza che quel che si chiede è il risultato di una ponderazione tecnica, garantita dalla responsabilità professionale del firmatario, e che la richiesta è compilata in forme comprensibili. Immaginate voi, se un Presidente del tribunale dovesse leggere un'istanza scritta da un incompetente, quale fatica dovrebbe sostenere per comprendere il pensiero, le argomentazioni tortuose del richiedente! Invece se l'istanza è redatta da un avvocato, allora è compilata in termini chiari e con richiami alle disposizioni di legge. Quindi queste disposizioni sono un aiuto che si dà alla pubblica amministrazione.

In questo campo siamo stati ispirati dallo stesso concetto. La firma dell'attuario è per noi di grande importanza, perchè ci garantirà che le poste di bilancio sono state calcolate con criteri tecnici e che quella relazione che accompagna il bilancio comprende effettivamente quell'esposizione tecnica che agevola il compito del funzionario che deve controllare il bilancio stesso.

Chiarite così le ragioni che hanno determinato il Ministero a presentare il disegno di legge, c'è da affrontare la difficoltà pratica accennata dal relatore che consiste nel fatto che in tutto il Paese ci sono solo quattro o cinque attuari liberi professionisti. Allora in vista di questa penuria di professionisti specifici si ritiene che questa legge costituirebbe un onere piuttosto grave per le piccole imprese di assicurazione. Riconosco che questo inconveniente c'è, ma non è un inconveniente così forte da annullare le ragioni a favore che ho esposto prima.

Inoltre c'è un rimedio: noi possiamo modificare il testo dell'articolo 1 del disegno di legge stabilendo che la relazione possa esser firmata non solo dall'attuario iscritto all'albo, ma anche da un professore universitario. Se pochi sono gli iscritti all'albo professionale, numerosi invece sono i docenti universitari.

Si dice dal relatore: ma i docenti universitari hanno la facoltà di iscriversi all'albo. Hanno la facoltà, non l'obbligo, e spesso ne sono trattenuti per evitare gravami fiscali. Così solo si può spiegare che di fronte a numerosi docenti universitari di queste discipline, così pochi siano gli iscritti all'albo.

Diamo la facoltà che la relazione prescritta da questa legge possa esser sottoscritta oltre che da un attuario iscritto all'albo anche da un docente universitario, seppure non iscritto. Allora stabiliremo un certo equilibrio fra domanda ed offerta ed eviteremo che le piccole imprese si trovino in difficoltà.

GIUA. Diamo questa facoltà anche ai liberi docenti.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Anche ai liberi docenti, perchè è solo necessario che la relazione sia firmata da un tecnico.

Il relatore ha inoltre sostenuto che sarebbe opportuno rinviare la presa in considerazione delle disposizioni di questo disegno di legge a quando si approntera la riforma generale di tutta la materia. Io credo di aver risposto con le mie prime parole quando ho detto che questa non è una

legge di struttura ma una leggina formale con scopi molto limitati.

BRAITENBERG, *relatore*. Desidero osservare all'onorevole Giua che forse mi sono espresso male. Anch'io sono d'avviso che le piccole società di assicurazione non hanno più ragione di essere. Oggi ne esistono pochissime e forse col tempo spariranno, mentre delle nuove probabilmente non se ne formeranno.

Sono d'avviso che l'assicurazione sulla vita può esser fatta solo da potenti società.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

I bilanci delle imprese nazionali ed estere che esercitano l'assicurazione sulla durata della vita umana e compiono operazioni di capitalizzazione, debbono essere accompagnati da una relazione, firmata da un attuario iscritto nell'albo professionale, nella quale siano esposti i procedimenti tecnici seguìti nella determinazione delle riserve matematiche e sia contenuta l'attestazione che le riserve stesse sono sufficienti a coprire gli impegni assunti.

Dovranno altresì essere firmati da un attuario iscritto nell'albo professionale gli elaborati tecnici che le imprese stesse sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria e del commercio ai sensi dell'articolo 19, nn. 3, 4, 5 e dell'articolo 25 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473.

BRAITENBERG, *relatore*. Come ha suggerito l'onorevole Sottosegretario, per favorire le piccole società, è opportuno stabilire che la relazione possa essere firmata anche da un docente universitario.

La formula potrebbe essere questa: « una relazione firmata da un attuario ovvero da un professore ordinario, da un preside universitario e da liberi docenti confermati che abbiano per almeno 6 anni esercitato un incarico di insegnamento ». Inoltre, sempre per evitare che le pretese siano troppo alte, sarebbe opportuno che il Ministero stabilisse una tariffa percentuale con i rischi assunti.

FIORE. Oltre ai docenti universitari è opportuno ammettere anche gli assistenti di ruolo, che sono assunti in base a concorso ed offrono quindi le necessarie garanzie. In questa maniera, inoltre, si allarga il campo.

GIUA. La formula potrebbe esser questa: « firmata da docenti universitari o assistenti di ruolo universitari o da un attuario iscritto nell'albo professionale ».

BRAITENBERG, *relatore*. L'onorevole Sottosegretario ha rilevato che ci sono molti docenti universitari che, pur avendo diritto all'iscrizione all'albo, tuttavia non sono iscritti. Allora la dizione potrebbe essere questa: « firmata da professori di università o liberi docenti aventi diritto all'iscrizione nell'albo ». Così è chiaramente indicato chi può firmare la relazione perchè la legge del 1942 dice che possono essere iscritti nell'albo i professori ordinari presso le università e gli istituti d'ordine universitario... di calcolo delle probabilità, di matematica finanziaria, di matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni contro i danni, di tecnica delle assicurazioni sociali o di altra materia analoga e strettamente attinente all'esercizio professionale », nonchè « i liberi docenti confermati, i quali abbiano per almeno sei anni esercitato un incarico di insegnamento ».

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Possiamo allora dir così: « firmata da un docente universitario, anche se incaricato, o da un assistente universitario di ruolo per le materie indicate nell'articolo 5 della legge 9 febbraio 1949, n. 194, o da un attuario iscritto nell'albo professionale ».

DE LUCA. Il libero docente può insegnare, come può non insegnare. Se noi diciamo: docente universitario, anche se incaricato, mettiamo fuori i liberi docenti che pur avendo il titolo non insegnano.

Quindi è opportuno dire: « docente universitario, anche se incaricato, libero docente ecc. ».

GIUA Sono d'accordo sulla formula proposta dall'onorevole De Luca, perchè se si dice semplicemente docente universitario, anche se incaricato, si tralascia il libero docente.

PRESIDENTE. L'emendamento al primo comma dell'articolo 1 è quindi il seguente: « aggiungere dopo le parole « firmata da » le altre « un docente universitario, anche se incaricato, o da un libero docente, o da un assistente univer-

sitario di ruolo per le materie indicate nell'articolo 5 della legge 9 febbraio 1949, n. 194, o da ... ».

Lo pongo in votazione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

GIUA. Occorre modificare nello stesso senso anche il secondo comma, sostituendo alle parole « firmati da un attuario iscritto nell'albo professionale » le altre « firmati dai docenti o dagli attuari di cui sopra ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo emendamento tendente a sostituire nel secondo comma alle parole « firmati da un attuario iscritto nell'albo professionale » le altre « firmati dai docenti o dagli attuari di cui al precedente comma ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 che risulta così formulato:

Art. 1.

I bilanci delle imprese nazionali ed estere che esercitano l'assicurazione sulla durata della vita umana e compiono operazioni di capitalizzazione, debbono essere accompagnati da una relazione, firmata da un docente universitario, anche se incaricato, o da un libero docente o da un assistente universitario di ruolo per le materie indicate nella legge 9 febbraio 1942, n. 194, o da un attuario iscritto nell'albo professionale, nella quale siano esposti i procedimenti tecnici seguìti nella determinazione delle riserve matematiche e sia contenuta l'attestazione che le riserve stesse sono sufficienti a coprire gli impegni assunti.

Dovranno altresì essere firmati dai docenti o dagli attuari di cui al precedente comma gli elaborati tecnici che le imprese stesse sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria e del commercio ai sensi dell'articolo 19, nn. 3, 4, 5 e dell'articolo 25 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n 473.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 2.

All'obbligo previsto dal primo comma del precedente articolo sono soggetti anche gli altri enti, comunque costituiti, ai quali siano applicabili le disposizioni del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, con le successive norme modificative ed integrative e che, in corrispettivo dei contributi riscossi dai propri soci od iscritti, assumano l'impegno di corrispondere, in relazione alla durata della vita degli iscritti medesimi, capitali o rendite di importo eccedente i limiti previsti dall'articolo 11 del regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 304, oppure di versare somme a termine differito poliennale o di consegnare titoli che importino detto diritto.

Per gli enti contemplati dal presente articolo il Ministro per l'industria e il commercio può stabilire che la relazione dell'attuario sia presentata ad intervalli poliennali, anzichè per ogni bilancio annuale.

BRAITENBERG, *relatore*. In questo articolo si fa riferimento all'articolo 11 del regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598.

Questo articolo dice: « le disposizioni del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e del presente regio decreto non si applicano alle amministrazioni pubbliche, agli enti di previdenza amministrati per legge, alla cassa depositi e prestiti ed agli enti di cui al comma *a*), *b*), *c*), dell'articolo 2 del citato decreto-legge, nonchè agli enti e società di mutuo soccorso che provvedano al pagamento a favore degli iscritti di capitali non superiori a lire 2.000 o di rendite non maggiori a lire 400 annue ». Ora i limiti stabiliti in questo articolo sono, per la svalutazione monetaria, largamente superati. Una mutua che corrispondesse agli iscritti una rendita annua per la esigua cifra di 500 lire, non potrebbe più valersi del disposto di questo articolo.

Ritengo perciò che questi limiti debbano essere moltiplicati per 30 o per 50.

Già una legge del 1946 ha aggiornato i limiti dei depositi cauzionali, moltiplicandoli per 20, ma non ha modificato i limiti previsti da questo articolo. Allora è un non senso riferirsi oggi all'articolo 11 del citato decreto.

Ho parlato della questione al Ministero e mi è stato risposto che è in preparazione il disegno di legge per aggiornare tutte le cifre e che intanto non si pregiudica nulla se lasciamo questi limiti, perchè nel frattempo non si costituiranno altre società.

Ad ogni modo io mi rimetto a quello che deciderà la Commissione.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* L'osservazione del senatore Braitenberg è esatta, ma forse, in questo momento, per un criterio di opportunità è bene non affrontare la questione e rimandare questi ritocchi al riesame che di tutta la materia sarà fatto entro breve tempo.

GIUA. Non sono di questo avviso. Qui siamo di fronte alla negligenza dell'ufficio tecnico del Ministero che avrebbe dovuto affrontare questo problema. Io credo che sia opportuno un emendamento nel senso indicato dall'onorevole relatore.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Non si tratta di negligenza. L'ufficio tecnico del Ministero ha agito sulla base di un suo criterio, anche se può essere sbagliato. Non è che l'ufficio non abbia tenuto presente la situazione, ma è che non ha pensato di modificare questa situazione di fatto e di diritto in quanto c'è in elaborazione un disegno di legge che rivede tutti i limiti.

Anch'io sono di questo parere.

TOMÈ. Io sono dell'avviso del collega Giua e penso che dobbiamo provvedere nel senso contrario a quello consigliato dal Ministero perchè con questo disegno di legge andiamo ad incidere su diritti costituiti di determinati organismi economico-finanziari. Se le variazioni di carattere generale preannunciate andranno in vigore tra un anno o due, nel frattempo questi istituti vengono ad essere incaricati di un onere che non è porporzionato alla loro importanza, alla loro attività, e si finisce, per indiretta via, con l'affrettarne la morte. Non mi sembra giusto che per un criterio di semplice comodità di un ufficio si debba ledere un diritto costituito del cittadino o di un ente che opera nello Stato.

Perciò vorrei che il collega Braitenberg completasse in una formula definita il suo suggerimento di modifica.

BRAITENBERG, *relatore.* Non è facile stilare un emendamento. Il decreto legislativo 4 ottobre 1946, n. 44, ha ventuplicato i limiti per quanto riguarda i depositi cauzionali, ma già oggi questo aumento di 20 volte non corrisponde più alla realtà. Quale deve essere il nuovo indice? Il funzionario ministeriale con cui ho parlato non mi ha potuto dire su quale base il Ministero vuole aggiornare tutti i limiti contenuti nelle singole leggi sull'assicurazione.

Quindi se noi oggi moltiplicassimo per 50 i limiti previsti dall'articolo 11 del regio decreto-legge 26 ottobre 1933 potremmo oltrepassare il moltiplicatore che il Ministero vuole adottare per la riforma generale.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Si potrebbe seguire una via di mezzo adottando l'indice di moltiplicazione 20 già previsto dal decreto legislativo 4 ottobre 1946. Così, pure elevando in una certa misura i limiti, si lascerebbe impregiudicata la questione del rapporto che si verrà a stabilire in sede di riforma generale.

TOMÈ. Io credo che se noi moltiplichiamo per 50 volte i limiti previsti nell'articolo 11 del regio decreto-legge 26 ottobre 1933, ci allineiamo alla situazione di oggi e non facciamo altro che rispettare la volontà del legislatore che ha stabilito quei limiti.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Sul tema allineamento c'è molto da discutere. Perchè dobbiamo in una leggina secondaria risolvere una questione primaria?

BRAITENBERG, *relatore.* Praticamente questa disposizione avrà poco valore e quindi possiamo lasciare inalterato l'articolo. Sono però disposto, eventualmente, ad accettare, se la Commissione lo ritiene opportuno, una modifica dei limiti.

CASTAGNO. Sono molte le società di mutuo soccorso?

DE LUCA. Sarei dell'opinione di accettare la proposta del rappresentante del Governo. Egli ha giustamente osservato come noi non si abbia nè il mandato, in questo particolare momento, nè il modo (per quanto in linea astratta potremmo farlo benissimo), di comprendere in un piccolo disegnino di legge, tutta una materia difficile ed assai opinabile. L'opinione espressa dall'onorevole Ziino mi pare si fondi sostanzialmente su di una legge di carattere che, se non proprio generale, è per lo meno una legge di una portata vasta. Da un punto di vista puramente razionale,

è chiaro che siamo tutti d'accordo che questo decreto legislativo del 1946 non corrisponda più ai termini di oggi, in quanto oggi si dovrebbe parlare per lo meno di un aumento di 40 volte. Torno a dire però che se entriamo in questa delicata materia, dobbiamo affrontarla e risolverla in linea di principio, poichè si tratta di un problema gravissimo, e ciò noi non possiamo fare in questa sede.

D'altro canto però è giusto osservare che lasciare cifre irrisorie, come quelle rilevate dall'onorevole relatore, sarebbe andare in un certo senso contro quel criterio di rivalutazione che è stato seguìto dal legislatore del 1946, quando fissò un rapporto di aumento a 20 volte. In tal modo il legislatore aveva riconosciuto l'inadeguatezza delle cifre stesse. Penso quindi che se noi, sulla base del decreto legislativo del 1946, adeguassimo queste cifre (considerando che il citato decreto non ha carattere fondamentale di struttura) potremmo, se non arrivare all'*optimum*, per lo meno superare le gravi eccezioni, serie e conclusive, elevate dal rappresentante del Governo, cioè a dire noi, pur affrontando, in questo particolare disegno di legge, tutto il problema (che dovrebbe essere invece affrontato in una legge fondamentale) tuttavia otterremmo l'effetto di non lasciare il disegno di legge così com'è, certamente inadeguato, in quanto che imporrebbe un onere eccessivo alle piccole società che meritano invece di ricevere protezioni, avendo ancora una funzione da svolgere.

BRAITENBERG, *relatore*. Osservo che il decreto legislativo dell'ottobre del 1946 non stabilisce formalmente un aumento di 20 volte, ma stabilisce un aumento determinato cifra per cifra, ed è quindi solo confrontando le singole cifre che si deduce che il legislatore aveva preso per base il moltiplicatore di 20 volte. Non ritengo quindi che ci si possa riferire a quel decreto legislativo che fissa analiticamente, volta per volta, le cifre modificate rispetto al testo unico.

Proporrei quindi che si fissasse un rapporto di aumento — per esempio ancora 20 volte — senza fare riferimento al decreto legislativo dell'ottobre 1946.

TOMÈ. Osservo che se noi aumentiamo solo 20 volte, praticamente incideremo sempre su un certo numero di piccoli istituti, che resteranno presi nel limite e in tal modo non tuteleremo certo l'esistenza di questi piccoli istituti. Ritengo che questi piccoli istituti (e cioè praticamente le società di mutuo soccorso) si siano adeguate certamente a un livello superiore alle 30 volte; quindi sarebbe opportuno aumentare almeno oltre questo limite.

Propongo pertanto formalmente di moltiplicare il limite previsto dal primo comma dell'articolo 2 di 35 volte, senza fare nessun riferimento a leggi anteriori.

PRESIDENTE. Dal senatore Tomè è stato presentato il seguente emendamento tendente ad aggiungere al primo comma dell'articolo 2, dopo le parole « eccedente i limiti previsti dall'articolo 11 del regio decreto-legge 26 ottobre 1934, n 304 » le altre « aumentato di 35 volte ».

BRAITENBERG, *relatore*. Tengo a dichiarare che sono d'accordo con l'emendamento presentato dal senatore Tomè, in quanto ritengo che un aumento di 35 volte sia più opportuno che non quello da me proposto, di 20 volte.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Vorrei rilevare che la Commissione non ha tenuto presente il secondo comma dell'articolo 2, così concepito: « per gli enti contemplati nel presente articolo, il Ministero per l'industria e commercio può stabilire che la relazione sia presentata ad intervalli poliennali, anzichè per ogni bilancio annuale ». Con queste disposizioni si è pensato precisamente di andare incontro ai piccoli istituti, per i quali il Ministero si riserva il potere discrezionale di non obbligare la presentazione annuale del bilancio, il quale potrebbe anche essere visto ogni tre, quattro o cinque anni, a secondo delle opportunità. In tal modo la spesa per un piccolo istituto non sarebbe tale onere da ritenersi esiziale per l'istituto stesso.

BRAITENBERG, *relatore*. Vorrei notare che se approviamo questo comma primo dell'articolo 2 nel testo proposto dal Governo, verremmo in realtà a includere anche le piccolissime società, una volta non obbligate a servirsi di un attuario, in quanto tale obbligo era stabilito per le società a capitale superiore alle 2.000 lire, capitale computato prima della svalutazione della moneta. Se oggi quindi aumentiamo di 35 volte tale limite, non facciamo che esentare, come per il passato, le piccolissime società, dall'obbligo di presentare il bilancio. Tale bilancio dovevano infatti presentare solo le società di assicurazione vere e proprie, e non invece le Mutue,

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Il secondo comma dell'articolo 2 si riferisce in realtà proprio alle Mutue. Però, come giustamente ha osservato il relatore, non tutte le Mutue sono tenute alla presentazione del bilancio, ma solo quelle i cui capitali superano i limiti previsti dall'articolo 11 del regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 304. Ora con il secondo comma dell'articolo 2 del disegno di legge in discussione si voleva appunto esentare queste società dall'obbligo della presentazione annuale del bilancio...

GIUA. Ma questa esenzione è a discrezione del Ministero dell'industria.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* È vero, ma tale discrezione sarà applicata intuitivamente in relazione all'importanza dell'istituto interessato.

Se quindi il bilancio dovrà essere completato e presentato ogni 4 o ogni 5 anni, evidentemente l'onere della prestazione dell'attuario graverà limitatamente ed il corrispondente carico finanziario, risultando così diluito nel tempo, non sarà dannoso alle Mutue.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Tomè, accettato dal relatore, di cui è già stata data lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Do ora lettura del primo comma dell'articolo 2, nel testo così modificato: « All'obbligo previsto dal primo comma del precedente articolo sono soggetti anche gli altri enti, comunque costituiti, ai quali siano applicabili le disposizioni del Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, con le successive norme modificate ed integrative e che, in corrispettivo dei contributi riscossi dai propri soci od iscritti, assumano l'impegno di corrispondere, in relazione alla durata della vita degli iscritti medesimi, capitali o rendite di importo eccedente i limiti previsti dall'articolo 11 del regio decreto-legge 26 ottobre 1934, n. 304, aumentati di 35 volte, oppure versare somme a termine differito poliennale o di consegnare titoli che importino detto diritto ».

Lo pongo in votazione. Chi lo approva è pregato di alzarsi

(*È approvato*).

Do ora lettura del secondo comma dell'articolo 2, che è così formulato: « Per gli enti contemplati dal presente articolo il Ministro per l'industria e commercio può stabilire che la relazione sia presentata ad intervalli poliennali, anzichè per ogni bilancio annuale ».

Lo pongo in votazione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Rileggo ora l'intero articolo 2.

Art. 2

All'obbligo previsto dal primo comma del precedente articolo sono soggetti anche gli altri enti, comunque costituiti, ai quali siano applicabili le disposizioni del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, con le successive norme modificative ed integrative e che, in corrispettivo dei contributi riscossi dai propri soci od iscritti, assumano l'impegno di corrispondere, in relazione alla durata della vita degli iscritti medesimi, capitali o rendite di importo eccedente i limiti previsti dall'articolo 11 del regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 304, aumentati di 35 volte, oppure di versare somme a termine differito poliennale o di consegnare titoli che importino detto diritto.

Per gli enti contemplati dal presente articolo il Ministro per l'industria e il commercio può stabilire che la relazione sia presentata ad intervalli poliennali, anzichè per ogni bilancio annuale.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo 3 che è così formulato:

Art. 3.

L'articolo 36 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 475, è sostituito dal seguente:

« L'esercizio sociale delle imprese private di assicurazione regolate dal presente decreto ha inizio il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno.

« In deroga all'articolo 2364 del Codice civile il termine entro il quale dette imprese debbono approvare il loro bilancio è fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si riferisce il bilancio stesso. Per le imprese che esercitano esclusivamente la riassicurazione detto termine può essere protratto fino al 30 novembre dal Ministero dell'industria e del commercio su domanda delle società interessate.

« Fermo restando il disposto dell'articolo 11, secondo comma, della legge 8 giugno 1936, n. 1231, per il caso in cui in violazione della disposizione di cui al primo comma, il bilancio non venga chiuso entro il termine previsto dallo statuto, le società che abbiano ottenuto la proroga ai sensi del comma precedente e che non abbiano approvato il bilancio entro il termine prorogato, debbono in ogni caso presentare la dichiarazione, agli effetti della imposta di ricchezza mobile, entro tre mesi dalla scadenza di questo termine.

« Agli effetti della mancata o tardiva dichiarazione si considera iscritto provvisoriamente a ruolo il reddito definitivamente accertato o accertabile per il secondo esercizio anteriore a quello cui la tassazione definitiva si riferisce ».

BRAITENBERG, *relatore*. Circa questo articolo, che ritengo debba essere approvato, vorrei fare un'osservazione. Le imprese di riassicurazione affermano che è per loro difficile (perchè hanno a che fare per lo più con società estere) presentare il bilancio nel periodo di 9 mesi. Nell'articolo 3 si fissa la eventuale protrazione del termine fino al 30 novembre « per le imprese che esercitano esclusivamente la riassicurazione ». Ora dovrei osservare che vi sono delle società che esercitano la riassicurazione, ma non esclusivamente questa. Sarei quindi dell'avviso che, nell'interesse di queste società, sarebbe opportuno sopprimere l'avverbio « esclusivamente », affinchè anche le società che esercitano altri rami, oltre la riassicurazione, possano usufruire del beneficio di cui all'articolo 2 della presente legge.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Non ho nessuna difficoltà ad accettare questo emendamento, tanto più che la protrazione del termine è a discrezione del Ministero.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione lo emendamento soppressivo, proposto dal senatore Tomè, tendente a sopprimere l'avverbio « esclusivamente » al terzo comma dell'articolo 3.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione l'articolo 3 nel testo proposto dal Governo e modificato dalla Commissione, di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4 che è così formulato:

Art. 4.

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione il cui esercizio sociale, secondo le norme statutarie vigenti alla entrata in vigore della presente legge, non coincida con l'anno solare, provvederanno entro il 31 dicembre 1950 a modificare i loro statuti in conformità a quanto è disposto dall'articolo precedente.

L'esercizio sociale che avrà termine alla data predetta comprenderà, oltre all'intero anno 1950, anche il periodo compreso fra la chiusura dello esercizio anteriore e il 31 dicembre 1949.

BRAITENBERG, *relatore*. Vorrei rilevare che il criterio assunto in questo articolo di far coincidere l'anno solare con l'anno sociale, facilita il controllo necessario. Osservo però che le imprese di assicurazione e riassicurazione saranno obbligate, dopo la pubblicazione del presente disegno di legge (che avverrà presumibilmente nel settembre o nell'ottobre di quest'anno), a convocare assemblee straordinarie dei soci, onde poter modificare gli statuti, in ossequio alla disposizione dell'articolo 4 del disegno di legge attualmente in discussione. È pensabile quindi che il periodo di tempo a loro disposizione sarà troppo breve ed imporrà inoltre spese abbastanza notevoli. Sarei pertanto dell'avviso di spostare i termini previsti nell'articolo 4 di un anno, e cioè fissare come data il 31 dicembre del 1951, al primo comma, ed al secondo comma il 31 dicembre 1950.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Aderisco alle proposte del relatore.

DE LUCA. Mi sembra che non siano chiaramente stabilite le sanzioni per una eventuale

trasgressione agli obblighi fissati in questo articolo. Ora, per non lasciare un obbligo senza sanzione, se il Governo e la Commissione non hanno niente in contrario, proporrei di aggiungere il seguente terzo comma: « Nel caso di inosservanza di questo obbligo, si applica la disposizione di cui all'articolo 61 del testo unico del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dal relatore, tendente a sostituire, all'articolo 4, primo comma, alle parole « entro il 31 dicembre 1950 » le altre « entro il 31 dicembre 1951 »; ed al secondo comma alle parole « 31 dicembre 1949 » le altre « 31 dicembre 1950 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 4, nel testo modificato dalla Commissione, che è così formulato: « Le imprese di assicurazione e di riassicurazione il cui esercizio sociale secondo le norme statutarie vigenti all'entrata in vigore della presente legge, non coincida con l'anno solare, provvederanno entro il 31 dicembre 1951 a modificare i loro statuti in conformità a quanto è disposto dall'articolo precedente ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 4, nel testo modificato dalla Commissione, che è così formulato: « L'esercizio sociale che avrà termine alla data predetta comprenderà, oltre all'intero anno 1950 anche il periodo compreso fra la chiusura dell'esercizio anteriore e il 31 dicembre 1950 ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo infine in votazione il comma aggiuntivo, proposto dal senatore De Luca, che rileggo: « Nel caso di inosservanza di questo obbligo, si applica la disposizione di cui all'articolo 61 del testo unico del regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966 ».

Chi lo aprova è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Rileggo ora l'articolo 4 nel suo complesso.

Art. 4.

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione il cui esercizio sociale, secondo le norme statutarie vigenti alla entrata in vigore della presente legge, non coincida con l'anno solare, provvederanno entro il 31 dicembre 1951 a modificare i loro statuti in conformità a quanto è disposto dall'articolo precedente.

L'esercizio sociale che avrà termine alla data predetta comprenderà, oltre all'intero anno 1951, anche il periodo compreso fra la chiusura dello esercizio anteriore e il 31 dicembre 1950.

Per il caso di inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applica il disposto dell'articolo 61 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo infine all'articolo 5, che è così formulato: « La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

BRAITENBERG, *relatore*. Propongo la soppressione di questo articolo 5, in quanto non mi pare opportuna la disposizione ivi contenuta, e che purtroppo vediamo fissata in numerose leggi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'intero articolo 5, proposto dal relatore.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Approvazione del disegno di legge: « Abolizione delle Cauzioni commerciali » (N. 1143) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. Segue, all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Abolizione delle cauzioni commerciali ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame ed alla votazione dei singoli articoli:

Art. 1.

L'obbligo di cauzione imposto per il rilascio di licenze di vendita al pubblico di merci, sia all'ingrosso che al minuto, con l'articolo 2 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2501, e per il commercio ambulante con l'articolo 8 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, è abolito.

(*È approvato*).

Art. 2.

La Cassa depositi e prestiti e gli uffici postali provvederanno alla restituzione agli aventi diritto dei depositi cauzionali di cui all'articolo precedente, attualmente esistenti.

La domanda dagli interessati, munita dei nulla osta dell'amministrazione garantita e dell'esattoria comunale delle imposte dirette ai sensi dell'articolo 13 della legge 16 giugno 1939, n. 942, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Decorso il termine sopra indicato le somme costituenti le cauzioni si intenderanno incamerate a favore dello Stato.

(*È approvato*).

Art. 3.

La Cassa depositi e prestiti è in facoltà di affidare a terzi all'uopo riconosciuti idonei le operazioni di raccolta delle domande e della riscossione collettiva dei mandati secondo le modalità da determinarsi con apposito decreto ministeriale.

Le domande di restituzione e i documenti da allegare alle domande stesse a norma del presente articolo sono esenti da tasse di bollo e da imposta di registro.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La riunione termina alle ore 12.